



COMUNE DI OLZAI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 16/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Settembre alle ore 18:43, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare notificato ai Consiglieri in carica del Comune, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza (pubblica) e con le modalità miste e telematiche indicate nel Decreto Sindacale n. 3 del 24 aprile 2020, prot. n. 1410.

Gli Amministratori e il segretario comunale partecipano alla riunione in modalità mista, alcuni in presenza in sede altri attraverso collegamenti in remoto, come di seguito specificato e, all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ESTER SATTÀ	SI
ANTONIO LODDO	SI
CLAUDIA MELONI	SI
GIOVANNI MARIA MORISANO	SI
GIANPIERA MORO	--
IVAN PISCOPO	SI
RAIMONDA SANNA	--
CORRIAS FRANCO	--

Presenti n° 5 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTÀ, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in data odierna, alle ore 18:43, il Consiglio comunale si è riunito – in seconda convocazione – in videoconferenza pubblica e con modalità mista.

Il Sindaco Satta e i consiglieri Meloni, Loddo e Morisano, insieme alla segretaria comunale dr.ssa Antonina Mattu, sono riuniti nella sala consiliare nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento sociale.

Il Consigliere Piscopo è collegato in videoconferenza tramite WhatsApp, (per impossibilità a collegarsi attraverso l'applicazione GoToMeeting - identificativo riunione: **719 736 413**).

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
 - l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
 - i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;
 - i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con Legge 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:
683. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili."*
683-bis. *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

Dato atto che:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia), recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto-legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante*

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Dato atto che:

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 107, comma 2, dispone per le finalità di cui al comma 1, ovvero “ ... In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze ...”, prevede che “... per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 maggio 2020 ...”;

- il D.L. “Cura Italia” differisce i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

- l'art.138 del D.L.34/2020 differisce al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti, delle tariffe Tari e aliquote Imu per l'anno 2020, disponendo quindi un allineamento con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- la legge di conversione del D.L. 34/2020 che ha ulteriormente differito i termini di approvazione dei bilanci degli Enti Locali al 30 settembre 2020, trascinando con sé anche i termini di approvazione delle delibere e dei regolamenti tributari;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 09.09.2014, il quale all'art.46 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.7 del 30.03.2019, con la quale è stato approvato, il Piano finanziario del Comune di Olzai per l'anno 2019, ed è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI e dato atto che il costo del PF 2019 ammonta complessivamente ad € 119.910,21;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti-legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi,

Richiamato l'art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Considerato che il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020 per effetto delle norme sopra citate e che, vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal P.e.f Arera, in un così difficile momento storico;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intera comunità, con ricadute negative su tutta la popolazione, ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la

necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con la previsione di specifici contributi per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle stesse rispetto a quelle del precedente anno;

Richiamata la delibera di C.C N. 7 DEL 2019 "Approvazione del piano finanziario, delle tariffe e delle scadenze per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari). Anno 2019".

Ritenuto opportuno stabilire con la presente deliberazione che il versamento della Tari per l'anno 2020 avvenga in n.4 rate secondo le scadenze di seguito indicate:

1^ rata TARI a titolo di acconto, o **rata unica** con scadenza al 31 Ottobre 2020;

2^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 30 Novembre 2020;

3^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31 Dicembre 2020;

4^ rata TARI a titolo di saldo, con scadenza al 31 Gennaio 2021;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

Con voti FAVOREVOLI all'unanimità

DELIBERA

1) Approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, come elencate nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il metodo ARERA;

2) Dare atto che le Tariffe della TARI sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

3) di stabilire, che, per l'anno 2020, il versamento della Tari avvenga in numero 4 rate secondo le seguenti scadenze;

1^ rata TARI a titolo di acconto, o rata unica con scadenza al 31 Ottobre 2020;

2^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 30 Novembre 2020;

3^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31 Dicembre 2020;

4^ rata TARI a titolo di saldo, con scadenza al 31 Gennaio 2021;

4) Trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente

per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SEDDA ALESSANDRA** in data **16/09/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SEDDA ALESSANDRA** in data **16/09/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
SINDACO ESTER SATTA

Segretario Comunale

MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 783

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA** attesta che in data 22/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge